



TRIBUNALE DI SOVRIGLIANZA DI GENOVA

Presidenza

Genova, 15 marzo 2020

Prot. n. 199/2020 Sept -

Alle Direzioni degli Istituti di pena del Distretto
del Tribunale di sorveglianza di Genova

e, per conoscenza

Al Signor Provveditore Regionale per la Liguria

OGGETTO: linee guida in attuazione del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19" e dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 – udienze del Tribunale di Sorveglianza di Genova relative a procedimenti con detenuti e internati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g) decreto legge citato ed altre disposizioni;

Il Presidente,

premesso che l'attuale momento di emergenza epidemiologica rende opportuno, al fine di garantire l'efficienza ed efficacia dell'intervento dell'azione giudiziaria nella materia dei procedimenti con detenuti, portare a conoscenza delle Direzioni degli Istituti di pena del distretto le linee guida di questo Tribunale in detta materia, invitando le Direzioni stesse, per quanto nella rispettiva disponibilità, ad attenersi alle stesse laddove condivise;

visto l'art. 1 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 in materia di "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19" che dispone che a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso e sino al 22 marzo 2020 le udienze dei procedimenti penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate di ufficio a data successiva al 22 marzo 2020, con le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g);

rilevato che le eccezioni di cui alla predetta disposizione che non sottostanno alla previsione del rinvio di ufficio, attengono alle udienze nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti richiedono espressamente che si proceda, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354, e le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza;

rilevato che ai sensi del DPCM citato viene favorita l'adozione di misure alternative di detenzione domiciliare;

ritenuto che i tempi di celebrazione delle udienze davanti al Tribunale di sorveglianza di Genova già fissate sino al 31 maggio 2020 ed anche oltre tale data, relative ai procedimenti di cui al all'articolo 2, comma 2, lettera g) del decreto legge citato, non paiono compatibili a fini di prevenzione da contagio nell'ambiente carcerario, stante l'andamento ingravescente dell'epidemia, sicchè per raggiungere un livello di efficacia delle decisioni giudiziarie

appare opportuno ricorrere, laddove possibile, allo strumento dell'applicazione in via provvisoria delle misure da parte del magistrato di sorveglianza;

considerato tuttavia che per salvaguardare la salute del personale di magistratura ed amministrativo sono in atto turnazioni che non consentono di contare sulla struttura organizzativa a pieno regime e che pertanto si appalesa assolutamente necessario che eventuali richieste di misure alternative in via provvisoria siano corredate da istruttoria ed in particolare dalla verifica della disponibilità/idoneità del domicilio, oltre che dal parere del gruppo di osservazione e trattamento in ordine alla sussistenza dei presupposti per la concessione della misura alternativa;

considerato che in relazione ai permessi ex art. 30 o.p. appare opportuno, onde ridurre le entrate ed uscite dal carcere, limitarne la concedibilità alle sole ipotesi di cui al primo comma dell'art. 30 O.P. con le prescrizioni igienico sanitarie di cui al DPCM 8 marzo 2020. Le ipotesi di cui al secondo comma sono sospese sino al 3 aprile 2020;

ritenuto che per quanto attiene ai permessi premio ex art. 30 ter O.P., per i detenuti già positivamente sperimentati nel regime dei permessi premio con fruizione del beneficio al domicilio anche per più giorni consecutivi, per i quali pertanto la fase del trattamento può ritenersi avanzata e dunque contenuto il pericolo di recidiva, la durata del permesso potrà essere prolungata sino a 15 giorni, al fine di evitare l'entrata e l'uscita ripetuta in tempi ravvicinati; per i detenuti che fruiscono del beneficio solo in termini orari o sprovvisti del domicilio si procede alla sospensione del regime sino al 3 aprile 2020, con riserva di riesaminare la situazione sulla base dell'andamento dell'emergenza epidemiologica, prorogando se del caso il regime della sospensione, salva approfondita istruttoria supplementare;

considerato che per il regime della semilibertà ex art. 48 O.P., per i detenuti già ammessi al regime della semilibertà che abbiano dato prova di affidabilità nel corso della misura, ovvero che per pregressa sperimentazione nel regime dei permessi premio o del lavoro ex art. 20 ter o 21 O.P. consentano di ritenere che il trattamento abbia raggiunto un grado di maturazione del percorso rieducativo, tale da far ritenere salvaguardato il pericolo di recidiva, si potrà procedere alla approvazione delle modifiche dei piani di trattamento predisposti dalle Direzioni, che prevedano all'esito dello svolgimento dell'attività lavorativa la permanenza domiciliare presso la propria abitazione, in luogo del rientro in Istituto, sino al 22 marzo, con facoltà di prorogare detto regime, stante il disposto del DPCM 8 marzo 2020 all'art. 2 lett. u), laddove prevede in alternativa alla limitazione dei permessi e della libertà vigilata (misura questa richiamata per refuso) di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare; in alternativa, ferme le condizioni di meritevolezza, potranno essere fruite in alternativa licenze della durata anche di 15 giorni consecutivi;

ritenuto che per le udienze del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza ed in particolare per i procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. g) del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 calendarizzati sino al 22 marzo, verrà assunto anticipatamente fuori udienza provvedimento che dispone il rinvio di ufficio, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell'art. 51 ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 e salvo che il detenuto o il suo difensore richiedano espressamente che si proceda, assegnando termine per avanzare detta richiesta, onde poter organizzare i servizi ed invitando le Direzioni degli Istituti di pena ove sono ristretti i detenuti a raccogliere le eventuali richieste di procedere, da trasmettere a questo ufficio in tempo utile per l'organizzazione dell'udienza. considerato che per le udienze calendarizzate dopo il 22 marzo e sino al 31 maggio 2020 relative ai suddetti procedimenti, il rinvio verrà disposto in udienza invitando le Direzioni degli Istituti ed i difensori a far per venire le richieste di procedere in tempo utile per l'organizzazione dell'udienza, assegnando termine di almeno una settimana prima dell'udienza;

considerato che per quanto attiene alle modalità di celebrazione della udienza del tribunale e dell'ufficio di sorveglianza, stante il dettato dell'art. 2 comma 7 del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 che disciplina, tra le altre, le modalità di partecipazione dei detenuti e degli internati alle udienze del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza, stabilendo che la stessa sia assicurata mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis delle disp. att. c.p.p. e, vista la circolare della Direzione Generale dei Servizi Informativi del 10 marzo 2020, si conviene che la partecipazione all'udienza

da parte del detenuto avvenga mediante collegamento da remoto tramite la rete giustizia, attraverso la dotazione informatica già fornita dalla DGSIA, denominata Lync ora Skype, in uso anche presso gli Istituti di pena del distretto, dandosi atto che la doppia installazione di schermi nell'aula di udienza del Tribunale consente la reciproca visibilità tra detenuto e difensore e che l'installazione del telefono nell'aula di udienza consente la fonia riservata,

ciò premesso e ritenuto,

invita

le Direzioni degli istituti di pena del Distretto ligure, per quanto nella rispettiva disponibilità, ad adeguarsi alle linee guida di cui in premessa laddove condivise e ad adottare ogni iniziativa e misura utile al fine di garantirne l'efficacia.

Si comunichi ai magistrati ed al personale amministrativo.

Si comunichi al Presidente della Corte di Appello ed al Procuratore Generale.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli avvocati.

Ringrazio per la collaborazione.

Il Presidente
Gaetano Brusa

